



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

*Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata*

Il giudice designato,

nel procedimento di cui alla legge n. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento n. 1/2022 R.G.;

letta la proposta di accordo di composizione della crisi, presentata dai sig.ri

vista la relazione del professionista nominato per le funzioni di O.C.C., avv.to

premesso che la proposta, a fronte della conservazione della proprietà destinata ad abitazione familiare, gravata da ipoteca e già oggetto di procedura espropriativa, prevede il pagamento integrale delle spese di procedura da corrispondersi in n. 12 rate mensili a decorrere dall'omologazione del presente accordo; il pagamento del 20% del credito erariale in n. 5 rate mensili a decorrere dal mese successivo alla scadenza del pagamento delle spese di procedura; il pagamento del 20% del restante chirografo in n. 12 rate mensili a decorrere dal mese successivo alla scadenza del pagamento di cui al precedente punto; il pagamento del residuo mutuo di € 131.150,25, detratto l'importo ricavato dalla vendita del primo immobile prudenzialmente quantificabile in € 15.000,00 (al netto delle spese di procedura da soddisfarsi in prededuzione sul ricavato della vendita), in n. 45 rate mensili consecutive a decorrere dal mese successivo alla scadenza del pagamento di cui al precedente punto;

osservato, inoltre, che gli istanti concludono chiedendo di fissare l'udienza *ex art. 10 legge 3 del 2012* e di disporre nelle more la sospensione della procedura esecutiva imm. n. 126/2020 presso il Tribunale di Bergamo; e, in via subordinata, di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Rilevato che con decreto del 9.9.2022 sono state evidenziate alcune criticità ritenute potenzialmente incidenti sulla fattibilità giuridica dell'accordo ed è stato assegnato un termine di giorni quindici per il deposito di eventuali integrazioni alla proposta e al piano;

considerato che il primo rilievo del Tribunale ha riguardato il trattamento dei crediti privilegiati sotto il profilo qualitativo e quantitativo: è stato, infatti, evidenziato che la relazione dell'organismo di composizione della crisi non specifica la composizione qualitativa dei privilegi, da un lato, e che la falcidia dei creditori privilegiati è consentita a condizione che l'O.C.C. attesti la misura minima della soddisfazione che gli stessi potrebbero conseguire in caso di liquidazione dei beni soggetti alla prelazione, così come previsto dall'art. 7, comma primo, l. 3/2012, richiamato dall'art. 10 della medesima legge, essendo tale percentuale indisponibile al proponente ed elemento costitutivo della proposta;

preso atto che, con note integrative depositate in data 15.9.2022, il ricorrente ha specificato la composizione qualitativa dei privilegi, evidenziando che *«che la proposta di accordo ha previsto la suddivisione in classi dei creditori. In particolare, al punto 1 è disciplinato il pagamento delle spese in prededuzione; al punto 2 la classe del credito erariale, con privilegio generale non coperto dal patrimonio dei ricorrenti, per la quale è stata prevista la*

soddisfazione nella misura del 20% in n. 5 rate mensili consecutive; al punto 3 vi è la classe chirografaria che verrà soddisfatta sempre nella misura del 20% in successive 12 rate mensili; al punto 4 vi è la classe del creditore ipotecario (con ipoteca giudiziale iscritta su decreto ingiuntivo) che verrà soddisfatto in misura non inferiore al valore di realizzo dei beni attualmente pignorati in ossequio alla norma dell'art. 7, comma 2, legge 3/2012, aumentato del 20%. Quest'ultima classe verrà soddisfatta in parte con il realizzo derivante dalla vendita in asta di uno dei due immobili pignorati, già avvenuta e quindi non appena verrà approvato il relativo progetto di distribuzione, il residuo in 45 rate mensili dell'importo di € 727,37 a decorrere dal mese successivo al pagamento degli altri creditori»;

rilevato, che a fronte dei rilievi del Tribunale, al fine di garantire il rispetto delle cause legittime di prelazione, il ricorrente ha modificato la proposta prevedendo il pagamento del creditore ipotecario con decorrenza dal mese successivo al pagamento delle spese in prededuzione, senza tuttavia depositare un'integrazione della relazione dell'organismo della crisi, attestante la realizzabilità del pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella conseguibile in sede liquidatoria;

ritenuto che tale rilievo sia di per sé sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità del piano;

ritenuto, in ogni caso, che le modifiche apportate al piano non siano idonee a superare le censure di inammissibilità della proposta, in quanto si limitano a precisare che il creditore ipotecario (€ 131.150,25) andrà soddisfatto in misura antergata agli altri creditori e non inferiore al valore di realizzo dell'immobile attualmente pignorato, al netto delle prededuzioni maturate in sede esecutiva, «per un importo complessivo stimato in € 47.731,56, detratto l'importo ricavato dalla vendita del primo immobile prudenzialmente quantificabile in € 15.000,00, e così in totale per € 32.731,56, pari al prezzo minimo d'asta aumentato del 20%, in n. 45 rate mensili consecutive di € 727,37 a decorrere dal mese successivo alla scadenza del pagamento di cui al precedente»;

rilevato che l'art. 8, comma 1 *ter* della legge n. 3/2012 prevede che «la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possano prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data»;

rilevato che il piano presentato non rispetta le condizioni previste dalla richiamata normativa in quanto – al di là dell'applicabilità della stessa in caso di risoluzione del mutuo – non prevede l'integrale pagamento del mutuo, come da piano di ammortamento;

ritenuto pertanto che il piano proposto si ponga in violazione della già citata norma.

Considerato, inoltre, che il Tribunale ha evidenziato la necessità che i creditori muniti di prelazione di cui la proposta prevede la soddisfazione non integrale debbano essere equiparati ai chirografari per la parte residua del credito, di modo da concorrere in sede di riparto per la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari, salvo un diverso trattamento in ipotesi di formazione di classi;

rilevato che, nonostante l'integrazione richiesta, la proposta non prevede la retrogradazione al chirografo per la parte di credito non soddisfatta dei creditori privilegiati.

Considerato, per le ragioni esposte, che i predetti rilievi di fattibilità giuridica non consentano di superare il vaglio di ammissibilità dell'accordo di composizione della crisi in esame;

ritenuto, infine, che la domanda subordinata di apertura di liquidazione del patrimonio sia suscettibile di accoglimento;

osservato che:

- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento, non avendo mai svolto attività d'impresa;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessorie, inadempimenti, pendenza di plurime procedure esecutive; accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato *ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12*, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni e la documentazione richiesta dalla legge;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge: l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

**p.q.m.**

visto l'art. 10 l. 3/2012

dichiara inammissibile l'accordo di composizione della crisi proposto da

visto l'art. 14 *quinquies* l. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di

per la durata minima di quattro

anni alle condizioni indicate in ricorso;

- a) nomina liquidatore la dott.ssa autorizzandola sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;
- b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati per estratto, e con esclusione dei dati sensibili, sul sito del Tribunale di Bergamo per tre mesi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività siano trattenuti dallo debitore con esclusione dell'importo di quanto necessario per il mantenimento proprio e della famiglia (s'invita il liquidatore a formulare una proposta da sottoporre all'autorizzazione del giudice);
- i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;
- l) dispone che il liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, quarto comma l. 3/12)
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, primo comma l. 3/12);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, secondo comma l. 3/12);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, comma secondo l. 3/12);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, terzo comma l. 3/12);
  - deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
  - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
  - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-*novies*, quinto comma l. 3/12).
- Si comunichi al ricorrente e all'OCC e al liquidatore.

Bergamo, 19 settembre 2022